**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC).**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella Residenza municipale di Tossicia (TE) con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Colledara, legalmente rappresentato dal Sindaco Emanuele Tiberii, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_, resa immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto

E

Il Comune di Tossicia, legalmente rappresentato dal Sindaco Franco Tarquini, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il quale interviene

nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_, resa immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto

E

Il Comune di Penna Sant’Andrea, legalmente rappresentato dal Sindaco Severino Serrani, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_, resa immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto

E

Il Comune di Castellalto, legalmente rappresentato dal Sindaco Vincenzo Di Marco, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_, resa immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto

PREMESSO CHE

-Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, sono soggetti all’obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i comuni non capoluogo di provincia;

- l legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata l’ambito dell’unione dei Comuni o di accordo consortile;

- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell’art. 33, comma 3 bis del d.lgs 163/2006, oggi in sostanza trasfuso nell’art. 37 comma 4 del d. lgs 50/2016, il legislatore ha inteso riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d. lgs 267/2000;

- L’art. 30 del d. lgs 267/2000 prevede come forma di gestione dei servizi pubblici le “convenzioni” ed in particolare il comma 4 recita: *“Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli enti delegati”*;

-I Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso di gestire tramite convenzione, un ufficio comune per dare vita alla “Centrale Unica di Committenza” che, a far data dalla data di sottoscrizione della presente, gestisca le procedure finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ossequio a quanto previsto dal d. lgs 50/2016.

Quanto sopra premesso e facente parte integrante della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 • Oggetto della convenzione**

l. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Colledara, il Comune di Tossicia, il Comune di Penna Sant’Andrea e il Comune di Castellalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza sono disciplinati da un apposito regolamento adottato da tutti i Comuni.

3. Alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni previa apposita deliberazione di adesione alla convenzione ed al regolamento.

**Art. 2 • Finalità della convenzione**

l. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;

b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti

pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;

c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;

d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

**Art. 3 • Comune capofila**

l. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Tossicia.

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo art. 4.

**Art. 4 • Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza**

l. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.

3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione

provvisoria.

4. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

**Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di committenza**

Il Comune, per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3, è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara.

Per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 4, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:

- collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione

del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;

- redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;

- conduce le fasi preliminari degli affidamenti;

- svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva;

- effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche

sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;

- definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni, in collaborazione con gli enti aderenti;

- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara;

- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- provvede alla stipula del contratto.

**Art. 6 - Affidamenti congiunti**

Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:

-i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;

-le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono di

norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;

**Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza.**

Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può

esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;

- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;

- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;

- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico; predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;

- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli

appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

**Art. 8 - Funzionamento della Centrale unica di committenza**

l. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.

2. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza.

3. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in

materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

4. Il responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.

5. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è

tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

**Art. 9 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti**

l. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenzioso.

3. La Conferenza dei Sindaci inoltre verifica e dispone negativamente o positivamente sulle richieste di ingresso da parte di altri Comuni alla Centrale Unica di Committenza.

**Art. l0 – Contenzioso**

l. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio dei quale si svolge o si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

2. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune propositore della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

**Art. 11- Rapporti finanziari**

l. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.

2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;

- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di

committenza.

3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo all'ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi posti a base di gara.

4. I costi generali, anche in relazione alle spese relative alle risorse umane impiegate, sono ripartiti annualmente in maniera paritaria tra i Comuni aderenti.

**Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso**

l. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.

2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate.

4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale, previa comunicazione in forma scritta da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima. Il recesso decorre decorsi due mesi dopo la deliberazione consiliare. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

**Art. 13 - Registrazione**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

**Per il Comune di Tossicia: Il Sindaco Franco Tarquini**

**Per il Comune di Colledara: il Sindaco Manuele Tiberii**

**Per il Comune di Penna Sant’Andrea: il Sindaco Severino Serrani**

**Per il Comune di Castellalto: Vincenzo Di Marco**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI**

**COMMITTENZA**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti.

2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si

interpreta in maniera compatibile con le stesse.

**Art. 2 - Disposizioni generali**

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.

2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 1 lett. i)

del D.Lgs. n. 50/2016 e cura, per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 svolgendo tale attività in ambito intercomunale.

3. La C.U.C. è operativa per l'affidamento di servizi, di forniture e di lavori dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 1 comma1.

**Art. 3 - Sede della C.U.C.**

1. La C.U.C. opera attraverso un Ufficio comune costituito presso il Comune capofila ed opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

**Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C**.

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente (es. affidamenti diretti).

**Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati**

1. Il Comune associato gestisce autonomamente le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

**a)** acquisti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**b)** acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs 50/2016, nonché lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 se in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs 50/2016, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

**c)** acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;

**d)** altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:

- contratti di lavoro;

- contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);

- incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.lgs. n.165/2011 (contratto di lavoro autonomo);

- adesione ad un seminario o un convegno;

- servizi d'arbitrato e di conciliazione;

- incarichi di patrocinio legale;

- pagamenti di quote associative;

-acquisti tramite cassa economale;

- servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

- trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;

-appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;

- acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive.

**Art. 6 - Titolarità dei procedimenti**

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

**Art. 7 - Attività della C.U.C.**

1. La C.U.C. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:

**a.** può supportare i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;

**b.** può supportare i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati d’appalto;

**c.** può supportare il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;

**d.** predispone il bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara inserendo, laddove previsto nei regolamenti del comune "promotore" della gara, eventuali clausole di protocolli di legalità o patti di integrità;

**e.** può collaborare con il Comune per la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2**.** La C.U.C. nella fase del procedimento di affidamento:

**a.** pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;

**b.** gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;

**c.** ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, secondo quanto previsto nel successivo art. 13;

**d.** verifica a campione il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;

**e.** supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

**f.** supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara;

**g.** effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alla fasi di gara di propria competenza prescritte dal D. Lgs 50/2016;

**h.** gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti.

3. La C.U.C., nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.U.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

4. La C.U.C. si impegna a provvedere di norma entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli

atti ad attivare la procedura per l’espletamento della gara.

**Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti**

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:

a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

b. l'individuazione del R.D.P., ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;

e. l'adozione della determinazione a contrattare;

f. la scelta della modalità di gara;

g. la ponderazione dei punteggi e la definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

h. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale unica di committenza;

i.l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione dalla Centrale unica di committenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti

dichiarati dai concorrenti in sede di gara, le comunicazioni di rito di avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti alla gara, le pubblicazioni nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

j. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;

k. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale

competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

**Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.U.C.**

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);

- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali

(capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o

PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;

- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

- in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;

- eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli

operatori economici;

- il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);

- il nominativo R.U.P., telefono, fax, email se diversa da PEC del Comune;

- l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale

soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina

quale componente nella Commissione di gara;

- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la

procedura negoziata, ovvero la delega alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell'ANAC.

2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente.

Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P. dalla ricezione della richiesta di indizione della gara e di norma, entro 30 (trenta) giorni, la C.U.C. è tenuta ad attivare la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

**Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.**

1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può

esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;

-effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;

- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei

contratti e per le procedure in economia;

- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;

- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure

negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;

- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli

appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

**Art. 11-Programmazione e calendario gare**

1. L'ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni

caso almeno sei mesi prima della scadenza:

- i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

- i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti;

segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.

2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per

conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine quelle per l'affidamento di servizi alla persona e/o, interventi per la pubblica incolumità.

3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

**Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti**

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al

precedente art. 6, comma 2:

- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;

- le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016

sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;

2. La C.U.C, nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:

a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del

contratto;

b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;

c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;

d. procede alla stipulazione del contratto.

**Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. e Commissione di gara**

1. Il RUP/RdP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato nei RUP/RdP del Comune "promotore" dell' appalto e:

- assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;

- attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;

- cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il Responsabile della C.U.C. nomina il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento", tra il personale addetto all'ufficio, quale responsabile degli adempimenti ai sensi delle norme vigenti, (ex L. 241/1990 e ss.mm.ii, e del codice degli appalti) e referente per il Comune associato. Il conferimento della nomina tiene conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessaria. Il conferimento della nomina può essere disposto per singolo procedimento.

3. Il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" e i suoi collaboratori, per le

sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.

4. Il Responsabile della C.U.C. nomina la commissione di gara ai sensi del vigente art. 77 c. 12 del D.Lgs n. 50/2016. Ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

5. Laddove sia necessario integrare la commissione di gara con componenti esperti esterni, i relativi costi saranno a carico del comune "promotore" dell'appalto che dovrà trasmettere la determina di impegno spesa alla Centrale Unica di Committenza.

**Art. 14 - Funzionamento della C.U.C.**

1. La C.U.C, ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

2. La C.U.C., per i procedimenti di competenza, effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dei Comuni aderenti. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

3. La C.U.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione

elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della

riduzione dei tempi.

**Art. 15 - Struttura organizzativa**

1. La C.U.C. è un'unità organizzativa del Comune capofila.

2. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, previa intesa con i Sindaci dei Comuni aderenti nomina il Responsabile della C.U.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, individuandoli fra le unità della dotazione organica dei Comuni aderenti.

3. II Comune capofila, in accordo con i Comuni aderenti, con deliberazione della Giunta, approva la struttura organizzativa della C.U.C., individuandola, di norma, fra il personale dipendente dei Comuni aderenti.

4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in

materia di gare e contratti.

La struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta del Comune capofila, su designazione dei Sindaci dei Comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

In ordine alla sicurezza sul lavoro rimane responsabile il Comune presso il quale è istituito

l’ufficio comune.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune capofila.

**Art. 16 – Riservatezza**

1. La struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza gestisce i dati

personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. .

2. Il Comune capofila, presso il quale è istituito l’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all’affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di

Committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare alla programmazione,

alla progettazione ed all’esecuzione.

**Art. 17 – Prevenzione della corruzione e Codice di comportamento**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Codice di comportamento, adottati dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune, fatte salve specifiche previsioni del PTPC e dei Codici di Comportamento dei singoli Comuni che impongono specifiche misure e/o clausole in funzione dell’acquisizione delle prestazioni rilevanti ai sensi del presente regolamento.

2. I comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della

corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre

al Responsabile delle Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede

l’ufficio comune per l’inserimento nel PTPC e nel Codice di Comportamento.

**Art. 18 – Gestione dei documenti**

1. L’ufficio comune operante come Centrale di Committenza conserva, limitatamente al periodo relativo alla procedura di gara, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione,

i documenti acquisiti in forma cartacea e telematica nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto nel presente regolamento, trasmettendoli, successivamente alle operazioni di gara, al Comune propositore della gara.

2. Ai fini del diritto di accesso da parte degli operatori economici, il Responsabile della C.U.C. è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti limitatamente alla procedura di gara.

**Art. 19 – Disposizione finale**

1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016, a quelle vigenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

2. In mancanza di norme di riferimento specifiche si rinvia alle intese di volta in volta raggiunte dalla conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti dei Comuni aderenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza.

**Art. 20 - Entrata in vigore**

1.Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività del relativo atto di approvazione.